

STATUTO

"Associazione Cinofila di Salvataggio Nautico A.C.S.N. - ODV"

Associazione di volontariato

Articolo 1

Costituzione, denominazione, durata

1.1 È costituita l'associazione denominata "Associazione Cinofila di Salvataggio Nautico A.C.S.N. - ODV" di seguito, in breve, "associazione". L'associazione è un Ente del Terzo settore, è disciplinata dal presente statuto e agisce nei limiti del d.lgs. 117/2017.

1.2 I contenuti e la struttura dell'Associazione sono ispirati a principi di solidarietà, di trasparenza e di democrazia che consentono l'effettiva partecipazione della compagine associativa alla vita dell'Associazione stessa.

1.3 La durata dell'Associazione è illimitata.

Articolo 2

Sede legale e sedi secondarie

2.1 L'Associazione ha sede nel Comune di Monza (MB) e può costituire sedi secondarie.

2.2 Il trasferimento della sede principale in altro Comune, comporta modifica statutaria. Il Consiglio Direttivo, con sua deliberazione, può trasferire la sede nell'ambito dello stesso Comune e può istituire sedi secondarie anche in altri Comuni.

Articolo 3

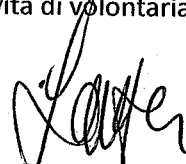
Scopi e finalità

3.1 L'associazione non ha scopo di lucro e persegue finalità civiche solidaristiche e di utilità sociale.

3.2 L'associazione svolge in via esclusiva o principale la seguente attività di interesse generale, che corrisponde alla lettera "t" dell'art. 5 del D.lgs. 117/2017. La quale prevede: organizzazione e gestione di attività sportive dilettantistiche.

3.3 In particolare, gli scopi dell'Associazione sono quelli di:

- a) organizzare il servizio delle Unità Cinofile di salvataggio in mare, sui laghi e sui corsi d'acqua;
- b) cooperare al soccorso dei naufraghi;
- c) istruire e preparare i candidati agli esami per il conseguimento del Brevetto di Unità Cinofile di Salvataggio Nautico;
- d) svolgere le procedure per l'attribuzione di Brevetti di Unità Cinofila di Salvataggio Nautico;
- e) organizzare e svolgere le procedure di verifica periodica di idoneità delle Unità Cinofile brevettate e delle condizioni di permanenza nel servizio delle Unità stesse;
- f) organizzare e svolgere corsi di formazione, qualificazione, riqualificazione e specializzazione per creare e migliorare la capacità culturali e professionali di quanti esercitano o intendono esercitare attività nautiche e turistiche, a qualsiasi scopo esse siano rivolte, con l'ausilio o la partecipazione di cani;
- g) divulgare e favorire il convincimento dell'utilità di utilizzare il cane nelle attività di volontariato;



h) curare ed assecondare utili iniziative che abbiano attinenza con lo scopo sociale, quali la formazione delle Unità Cinofile, anche attraverso l'esercizio di attività sportive e didattiche.

3.4 Le attività di cui ai commi precedenti sono svolte prevalentemente a favore di terzi, avvalendosi in modo determinante e prevalente delle prestazioni personali, volontarie e gratuite dei propri aderenti.

3.5 L'Associazione può svolgere attività commerciali e produttive marginali, nei modi e nei limiti indicati dalla normativa vigente.

Articolo 4

Aderenti all'associazione

4.1 All'Associazione possono aderire tutti coloro che, interessati alla realizzazione delle finalità istituzionali, ne condividono lo spirito e gli ideali. L'ammissione è deliberata dal Consiglio Direttivo, previa presentazione

4.3 Gli aderenti sono suddivisi in fondatori, ordinari, onorari.

4.3.1 Gli aderenti fondatori sono tutti coloro che hanno partecipato alla sottoscrizione dell'atto costitutivo.

4.3.2 Gli aderenti ordinari sono tutti coloro che, avendo presentato domanda ed impegnandosi a rispettare lo scopo sociale e a seguire le direttive dell'Associazione, vengono ammessi a farne parte dal Consiglio Direttivo.

4.3.3 Gli aderenti onorari sono tutti coloro ai quali il Consiglio Direttivo riconosca tale qualifica in considerazione del particolare contributo fornito alla vita dell'Associazione.

4.4 Nella domanda di ammissione l'aspirante aderente dichiara di accettare senza riserve lo statuto dell'Associazione. L'ammissione decorre dalla data di delibera del Consiglio Direttivo, che deve prendere in esame le domande di nuovi aderenti nel corso della prima riunione successiva alla data di presentazione deliberandone l'iscrizione nel registro degli aderenti all'Associazione.

4.5 Ciascun aderente maggiore di età ha diritto di voto, senza regime preferenziale per categorie di aderenti, per l'approvazione e modificazione dello statuto, dei regolamenti e la nomina degli organi direttivi dell'Associazione.

4.6 Sono escluse partecipazioni temporanee alla vita dell'Associazione e il numero degli aderenti è illimitato.

4.7 La qualifica di aderente si perde per:

- dimissioni volontarie;
- sopraggiunta impossibilità di effettuare le prestazioni programmate;
- decesso;
- esclusione deliberata dagli organi competenti in conformità al presente Statuto per comportamento contrastante con gli scopi statutari e/o persistente violazione delle regole dell'Associazione, ivi compreso il mancato pagamento della quota associativa annuale.

4.8 La perdita della qualifica di aderente deve essere dichiarata con delibera del Consiglio Direttivo.

4.9 La delibera del Consiglio Direttivo che prevede l'esclusione dell'aderente dall'Associazione deve essere comunicata al soggetto interessato, il quale, entro trenta giorni da tale comunicazione, può ricorrere all'Assemblea degli aderenti mediante raccomandata inviata al Presidente dell'Associazione.

Articolo 5

Diritti e doveri degli aderenti

5.1 Gli aderenti sono chiamati a contribuire alle spese annuali dell'Associazione. La quota a carico degli aderenti non ha carattere patrimoniale e la sua entità è deliberata dal Consiglio Direttivo. La quota è annuale, non è trasferibile, non è restituibile in caso di recesso, di decesso o di perdita della qualità di aderente e deve essere versata, con la domanda di iscrizione e successivamente entro il 31 marzo di ogni anno.

5.2 Tutti gli aderenti hanno parità di diritti e doveri.

5.3 Gli aderenti hanno il diritto:

- di partecipare alle Assemblee (se in regola con il pagamento della quota) e di votare direttamente o per delega;
- all'elettorato attivo e passivo per le cariche sociali;
- di conoscere i programmi con i quali l'Associazione intende attuare gli scopi sociali;
- di partecipare alle attività promosse dall'Associazione;
- di accedere ai documenti e agli atti dell'Associazione;
- di dare le dimissioni in qualsiasi momento.

Inoltre gli aderenti hanno diritto di esaminare i libri sociali, secondo le modalità previste dal regolamento interno o da apposita delibera del consiglio direttivo.

5.4 Gli aderenti hanno l'obbligo di:

- osservare le norme del presente statuto e le deliberazioni adottate dagli organi sociali;
- contribuire nei limiti delle proprie possibilità al raggiungimento degli scopi sociali con la propria attività gratuita e volontaria, secondo gli indirizzi degli organi direttivi;
- versare la quota associativa annuale stabilito dall'Assemblea;
- svolgere le attività preventivamente concordate con i referenti e deliberate dagli organi sociali;
- astenersi da qualsiasi comportamento che si ponga in contrasto con gli scopi e le regole dell'Associazione.

5.5 L'aderente, inoltre, si impegna a partecipare alle iniziative divulgative e promozionali della formazione delle Unità Cinofile organizzate dal Consiglio Direttivo e con le modalità da esso indicate.

5.6 Le prestazioni fornite dagli aderenti sono a titolo gratuito e non possono essere retribuite neppure dal beneficiario. Agli aderenti possono essere rimborsate soltanto le spese effettivamente sostenute per l'attività prestata, secondo opportuni parametri validi per tutti gli aderenti preventivamente stabiliti dal Consiglio Direttivo e approvati dall'Assemblea. La qualifica di aderente è incompatibile con qualsiasi forma di lavoro subordinato e autonomo e con ogni altro rapporto di contenuto patrimoniale con l'Associazione.

Articolo 6

Organi sociali dell'Associazione

6.1 Organi dell'Associazione sono:

- Assemblea degli aderenti;



- Il Consiglio Direttivo;
- Il Presidente.

6.2 Gli Organi Sociali hanno la durata di 4 (quattro anni) e possono essere riconfermati.

6.3 Le cariche sociali sono gratuite, fatto salvo il diritto al rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate, nell'interesse dell'Associazione.

Articolo 7

Assemblea degli aderenti

7.1 L'assemblea degli aderenti è il momento fondamentale di confronto, atto ad assicurare una corretta gestione dell'Associazione ed è composta da tutti gli aderenti, in regola con il versamento della quota, ognuno dei quali ha diritto ad un voto, qualunque sia il valore della quota versata.

7.2 Gli aderenti possono farsi rappresentare in Assemblea solo da altri aderenti, conferendo loro delega scritta. Ciascun aderente può rappresentare fino ad un massimo di tre aderenti.

7.3 Non può essere conferita la delega ad un componente del consiglio direttivo o di altro organo sociale.

7.4 Sono ammessi al voto gli aderenti che hanno acquisito tale qualifica dal momento della approvazione del consiglio direttivo.

7.5 L'Assemblea è convocata dal Presidente dell'Associazione in via ordinaria almeno una volta all'anno e comunque ogni qualvolta sia renda necessaria per le esigenze dell'Associazione.

7.6 La convocazione può avvenire anche su richiesta di almeno 1/3 (un terzo) del Consiglio Direttivo o di 1/10 (un decimo) degli aderenti.

7.7 L'Assemblea ordinaria viene convocata per:

- l'approvazione del programma e del preventivo economico per l'anno successivo;
- l'approvazione della relazione di attività e del rendiconto economico (Bilancio Consuntivo) dell'anno precedente;
- l'esame delle questioni sollevate dai richiedenti o proposte dal Consiglio Direttivo.

7.8 Altri compiti dell'Assemblea ordinaria sono:

- eleggere il Presidente dell'Associazione e il Vice Presidente;
- determinare in numero e eleggere i componenti del Consiglio Direttivo;
- deliberare in merito alla responsabilità dei componenti del consiglio direttivo ed a conseguenti azioni di responsabilità nei loro confronti in caso di danni, di qualunque tipo, derivanti da loro comportamenti contrari allo statuto o alla legge;
- deliberare, quando richiesto e, in ultima istanza, sui provvedimenti di rigetto della domanda di adesione all'associazione, garantendo ad esso la più ampia garanzia di contraddittorio;
- approvare gli indirizzi e il programma delle attività proposte dal Consiglio Direttivo;
- ratificare i provvedimenti di competenza dell'Assemblea adottati dal Consiglio Direttivo per motivi di urgenza;
- approvare il regolamento interno se predisposto dal Consiglio Direttivo;



- ratificare l'ammontare della quota associativa annuale disposta dal Consiglio Direttivo;
- deliberare sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto di competenza;
- deliberare sulle singole spese di importi superiori a 2.000,00 euro (duemila/00).

7.9 L'Assemblea straordinaria viene convocata per la discussione delle proposte di modifica dello statuto o di scioglimento e liquidazione dell'Associazione.

7.10 L'assemblea è convocata, almeno otto giorni prima della riunione, mediante comunicazione scritta dell'avviso di convocazione inviata tramite lettera, o tramite telefax, o con altro mezzo anche elettronico che certifichi la ricezione della comunicazione da parte dei destinatari, oppure mediante affissione, nello stesso termine, presso la sede dell'Associazione. L'avviso di convocazione deve contenere l'indicazione dell'ordine del giorno, del luogo, dell'ora e della data dell'adunanza.

7.11 L'Assemblea può comunque deliberare la regolamentazione di altre idonee modalità di convocazione nel caso che il numero degli aderenti diventasse particolarmente elevato e comunque tale da rendere difficoltosa l'individuazione di una sede adatta.

7.12 In prima convocazione l'Assemblea ordinaria è regolarmente costituita con la presenza della metà più uno degli aderenti presenti in proprio o per delega scritta. In seconda e nelle successive convocazioni è regolarmente costituita qualunque sia il numero degli aderenti, in proprio o per delega. La seconda convocazione può aver luogo nello stesso giorno della prima. Le deliberazioni dell'Assemblea ordinaria sono adottate a maggioranza semplice dei presenti.

7.13 All'apertura di ogni seduta l'Assemblea elegge un segretario che dovrà redigere il verbale e sottoscriverlo con il Presidente.

7.14 Delle delibere assembleari deve essere data pubblicità mediante affissione all'albo della sede, del relativo verbale, o mediante comunicazione scritta inviata tramite lettera, o tramite fax, o con altro mezzo anche elettronico che certifichi la ricezione della comunicazione da parte dei destinatari, che va anche trascritto nel libro delle Assemblee degli aderenti. Le decisioni dell'Assemblea sono impegnative per tutti gli aderenti.

7.15 Le riunioni assembleari potranno svolgersi mediante tutte le modalità previste dalla legge, comprese quelle telematiche/informatiche (conference call) se previste dall'ordinamento.

Articolo 8

Il Consiglio Direttivo

8.1 Il consiglio direttivo è l'organo di governo e di amministrazione dell'associazione. Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale. Le limitazioni del potere di rappresentanza non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro unico nazionale del Terzo settore.

8.2 Esso opera in attuazione degli indirizzi statutari nonché delle volontà e degli indirizzi generali dell'Assemblea alla quale risponde direttamente e dalla quale può essere revocato.

8.3 L'Associazione è amministrata da un Consiglio Direttivo composto da 5 (cinque) a 11 (undici) Consiglieri, nominati dall'Assemblea fra i propri aderenti, comunque da definirsi in numero dispari.

8.4 I membri del Consiglio Direttivo svolgono la loro attività gratuitamente, durano in carica 4 (quattro) anni e possono essere rieletti.



8.5 Non può essere nominato consigliere, e se nominato decade dal suo ufficio, l'interdetto, l'inabilitato, il fallito, o chi è stato condannato ad una pena che importa l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi.

8.6 I membri del Consiglio Direttivo decadono automaticamente qualora sono assenti ingiustificati alle riunioni del Consiglio Direttivo per tre volte consecutive. Il Consiglio direttivo può essere revocato dall'assemblea con la maggioranza dei 2/3 (due terzi) degli aderenti.

8.7 Il Consiglio Direttivo è convocato, almeno 8 (otto) giorni prima della riunione, mediante comunicazione scritta inviata tramite lettera, oppure inoltrata tramite telefax, o con altro mezzo anche elettronico che certifichi la ricezione della comunicazione da parte dei destinatari. In caso di urgenza la convocazione potrà essere fatta mediante invio di telegramma inoltrato almeno due giorni prima della data prevista per la riunione. Anche in assenza di convocazione, il Consiglio Direttivo è validamente costituito quando sono presenti tutti i suoi membri i quali si dichiarano informati sull'ordine del giorno.

8.8 Il Consiglio Direttivo si riunisce, su convocazione del Presidente, almeno una volta ogni quattro mesi o quando ne faccia richiesta almeno 1/3 (un terzo) dei componenti. In tale seconda ipotesi la riunione deve avvenire entro venti giorni dal ricevimento della richiesta.

8.9 Le riunioni del Consiglio Direttivo sono valide quando è presente la maggioranza dei suoi componenti eletti.

8.10 Le decisioni del Consiglio Direttivo sono adottate a maggioranza semplice dei presenti.

8.11 Di ogni riunione deve essere redatto il relativo verbale, sottoscritto dal Presidente e dal segretario all'uopo nominato, e trascritto nel libro delle riunioni del Consiglio Direttivo.

8.12 Compete al Consiglio Direttivo:

- compiere tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione ad eccezione di quelli che la legge o lo statuto riservano all'Assemblea;
- predisporre l'eventuale regolamento interno per la disciplina del funzionamento e delle attività dell'Associazione da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;
- sottoporre all'approvazione dell'Assemblea il preventivo e il bilancio consuntivo entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio finanziario.
- determinare il programma di lavoro in base alle linee di indirizzo contenute nel programma generale approvato dall'Assemblea, promuovendo e coordinando l'attività e autorizzando la spesa;
- determinare l'ammontare della quota associativa annuale;
- nominare il Segretario, il Tesoriere, il Responsabile Didattico e il Responsabile Operativo;
- accogliere o respingere le domande degli aspiranti aderenti;
- deliberare in merito all'esclusione di aderenti;
- ratificare, nella prima seduta successiva, i provvedimenti di competenza del Consiglio adottati dal Presidente per motivi di necessità e di urgenza;
- assumere il personale strettamente necessario per la continuità della gestione non assicurata dagli aderenti e comunque nei limiti consentiti dalle disponibilità previste dal bilancio.
- istituire gruppi a sezioni di lavoro i cui coordinatori possono essere invitati a partecipare alle riunioni del Consiglio e alle Assemblee;

- nominare, all'occorrenza, secondo le dimensioni assunte dall'Associazione, il Direttore deliberandone i relativi poteri.

8.13 Le eventuali sostituzioni di componenti del Consiglio Direttivo effettuate nel corso del quadriennio devono essere convalidate dalla prima Assemblea convocata successivamente alla nomina. I componenti così nominati scadono con gli altri componenti.

8.14 Le riunioni del consiglio potranno svolgersi mediante tutte le modalità previste dalla legge, comprese quelle telematiche/informatiche (conference call) se previste dall'ordinamento.

Articolo 9

Presidente

9.1 Il Presidente è eletto dall'Assemblea, dura in carica 4 (quattro) anni e può essere rieletto.

9.2 Il Presidente:

- ha la firma e la rappresentanza legale dell'Associazione nei confronti di terzi e in giudizio;
- dà esecuzione alle delibere del Consiglio Direttivo;
- può aprire e chiudere conti correnti bancari/postali ed è autorizzato a eseguire incassi e accettazione di donazioni di ogni natura a qualsiasi titolo da Pubbliche Amministrazioni, da Enti e da Privati, rilasciandone liberatorie quietanze;
- ha la facoltà di nominare avvocati e procuratori nelle liti attive e passive riguardanti l'Associazione davanti a qualsiasi Autorità Giudiziaria e Amministrativa;
- presiede le riunioni dell'Assemblea, del Consiglio Direttivo;
- convoca e presiede le riunioni dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo e sottoscrive tutti gli atti amministrativi compiuti dall'Associazione;
- conferisce agli aderenti procura speciale per la gestione di attività varie, previa approvazione del Consiglio Direttivo;
- in caso di necessità e di urgenza assume i provvedimenti di competenza del Consiglio Direttivo, sottoponendoli a ratifica nella prima riunione successiva.

9.3 In caso di assenza, di impedimento o di cessazione le relative funzioni sono svolte dal Vice Presidente, che convoca il Consiglio Direttivo per l'approvazione della relativa delibera.

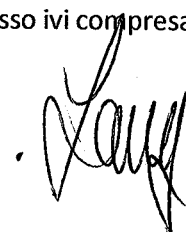
9.4 Di fronte agli aderenti, ai terzi ed a tutti i pubblici uffici, la firma del Vice Presidente fa piena prova dell'assenza per impedimento del Presidente.

Articolo 10

Il Segretario

10.1 Il Segretario

- cura i rapporti amministrativi;
- compila e cura la conservazione dei verbali delle riunioni del Consiglio Direttivo e delle Assemblee,
- cura la tenuta del registro degli associati ed ogni adempimento ad esso connesso ivi compresa la emissione delle tessere di iscrizione.



Articolo 11

Il Tesoriere

11.1 Il Tesoriere

- presiede alla gestione dei fondi sociali, verifica periodicamente la consistenza di cassa e fornisce al Presidente ed al Consiglio Direttivo ogni informazione relativa all'andamento finanziario dell'esercizio sociale;
- cura la conservazione dei documenti contabili, ne verifica la loro regolarità e redige una relazione annuale sulla situazione patrimoniale e finanziaria al termine di ogni anno;
- cura le richieste delle quote associative e l'emissione delle ricevute del loro pagamento.

Articolo 12

Il Responsabile didattico e Responsabile operativo

12.1 Il Responsabile didattico:

- individua i mezzi, le dotazioni e le procedure necessari per l'esecuzione delle attività formative previste all'articolo 3 dello Statuto;
- coordina le attività didattiche in tutti gli aspetti che le riguardano;
- individua gli istruttori e ne è responsabile;
- deve essere interpellato dal Consiglio Direttivo per quanto riguarda gli aspetti tecnico-operativi per il conseguimento dei fini sociali;
- svolge le altre attribuzioni che il Consiglio gli affida.

12.2 Il Responsabile operativo:

- individua i mezzi, le dotazioni e le procedure necessari per l'esecuzione delle attività operative e di soccorso previste all'articolo 3 dello Statuto;
- coordina le attività operative in tutti gli aspetti che le riguardano;
- è responsabile delle Unità Cinofile addette alle attività e ai servizi operativi;
- deve essere interpellato dal Consiglio Direttivo per quanto riguarda gli aspetti tecnico-operativi per il conseguimento dei fini sociali;
- svolge le altre attribuzioni che il Consiglio gli affida.

Articolo 13

Patrimonio ed Entrate

13.1 Il patrimonio dell'Associazione è costituito:

- da beni mobili e immobili che diverranno di proprietà dell'Associazione;
- donazioni, finanziamenti, erogazioni e lasciti destinati esplicitamente ad incremento del patrimonio;
- contributi da soggetti/enti pubblici e/o privati destinati esplicitamente ad incremento del patrimonio;
- da eventuali fondi di riserva costituiti con le eccedenze di bilancio.



13.2 Le entrate dell'Associazione sono costituite da:

- contributi degli aderenti per le spese relative alle finalità istituzionali dell'Associazione;
- contributi di privati;
- contributi dello Stato, di Enti e di Istituzioni pubbliche;
- contributi di organismi internazionali;
- donazioni e lasciti testamentari non destinati ad incremento del patrimonio;
- rimborsi derivanti da convenzioni;
- rendite di beni mobili o immobili pervenuti all'Associazione a qualunque titolo;
- entrate derivanti da attività commerciali e produttive marginali;
- fondi pervenuti da raccolte pubbliche effettuate occasionalmente, anche mediante offerta di beni di modico valore e di servizi.

13.3 I fondi sono depositati presso gli Istituti di Credito stabiliti dal Consiglio Direttivo. Ogni operazione finanziaria è disposta con firme disgiunte del Presidente o del Tesoriere salvo diversa deliberazione specifica del Consiglio Direttivo.

Articolo 14

Esercizio sociale e Bilancio

14.1 Ogni anno devono essere redatti, a cura del Consiglio Direttivo, i bilanci preventivo e consuntivo da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea entro 4 (quattro) mesi dalla chiusura dell'esercizio finanziario nel pieno rispetto di quanto prescritto dall'art. 13 e dall'art. 87 del D.lgs. n. 117/2017.

14.2 Il bilancio consuntivo deve essere redatto in conformità del Decreto Ministeriale di cui all'art. 13, comma 3, del D.lgs. 117/2017 qualora emanato. Dal bilancio devono risultare i beni, i contributi e lasciti ricevuti e le spese per capitoli e voci analitiche.

14.3 Il bilancio coincide con l'anno solare.

14.4 Gli utili o gli avanzi di gestione devono essere impiegati per la realizzazione degli scopi di cui all'articolo 3. E' vietata la distribuzione in qualsiasi forma, anche indiretta di utili e avanzi di gestione nonché di fondi, riserve o capitale durante la vita dell'Associazione.

Articolo 15

Modifiche allo Statuto e Scioglimento dell'Associazione

15.1 Le proposte di modifica allo statuto possono essere presentate all'Assemblea da uno degli organi a da almeno 1/10 (un decimo) degli aderenti. Le relative deliberazioni sono approvate dall'Assemblea con la presenza di almeno 3/4 (tre quarti) degli aderenti e il voto favorevole della maggioranza dei presenti. In seconda convocazione, le deliberazioni sono approvate dall'Assemblea qualunque sia il numero degli aderenti intervenuti e con il voto favorevole dei 2/3 (due terzi) dei presenti.

15.2 Lo scioglimento e quindi la liquidazione dell'Associazione può essere proposto dal Consiglio Direttivo e approvato, con il voto favorevole di almeno 3/4 (tre quarti) degli aderenti, dall'Assemblea degli aderenti convocata con specifico ordine del giorno.

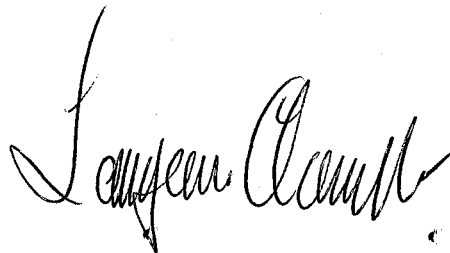


15.3 In caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere dell'Ufficio regionale del Registro unico nazionale del Terzo settore di cui all'art. 45, comma 1, del D.lgs. 117/2017 qualora attivato, e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ed altro Ente del Terzo settore individuato dall'Assemblea, che nomina il liquidatore, aventi analoga natura giuridica e analogo scopo. Nel caso l'Assemblea non individui l'ente cui devolvere il patrimonio residuo, il liquidatore provvederà a devolverlo alla Fondazione Italia Sociale a norma dell'art. 9, comma 1, del D.lgs. 117/2017.

Articolo 16

Disposizioni finali

16.1 Per quanto non previsto dal presente Statuto, si fa riferimento alle normative vigenti in materia ed ai principi generali dell'ordinamento giuridico.

A handwritten signature in black ink, appearing to read "Lorenzo Camilli", is positioned in the lower right area of the page.